

ALLEGATO "A" AL N. 40039 DI FASCICOLO

**STATUTO
DELLA FONDAZIONE
"VENICE GARDENS FOUNDATION ENTE DEL TERZO SETTORE"**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA E
AMBITO TERRITORIALE**

È costituita, per volontà dei Fondatori, una Fondazione denominata **"VENICE GARDENS FOUNDATION ENTE DEL TERZO SETTORE"** siglabile **"VENICE GARDENS FOUNDATION ETS"**, senza vincoli di rappresentazione grafica.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione disciplinata dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione ha sede legale in Venezia e ha facoltà di istituire sedi secondarie al fine di perseguire le finalità statutarie.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La Fondazione può aderire e affiliarsi ad altre organizzazioni, enti, fondazioni e associazioni operanti in Italia e all'estero. La Fondazione opera in ambito nazionale e internazionale.

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

ART. 2 - SCOPO

La Fondazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività

di interesse generale di cui infra, in forma di produzione o scambio di beni o servizi, di mutualità, di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi.

In particolare, la Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 quarto comma, della Costituzione Italiana e della normativa comunitaria tempo per tempo vigente, è volta a sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, in via principale, delle seguenti delle attività di interesse generale (di cui anche all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017):

- interventi di restauro, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, botanico e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni (lett. f);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e);
- interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lett. i);
- educazione, istruzione e formazione professionale incluso l'artigianato, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lett. u);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k).

La Fondazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare le seguenti finalità:

- il restauro, la promozione della tutela, la conservazione, la valorizzazione, la cura della natura e dell'ambiente, dei giardini, dei parchi e dei beni di interesse artistico, storico, architettonico, botanico e paesaggistico, e loro pertinenze, di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modificazioni;
- l'attività di studio e ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nell'ambito di propri fini statutarî, in coerenza con il Programma Nazionale della Ricerca, con gli atti di indirizzo e con le direttive ministeriali nonché con gli obiettivi strategici fissati dall'Unione Europea, nel contesto delle nuove tecniche, dell'innovazione, della riduzione dei consumi energetici e della gestione sostenibile dei beni paesaggistici, nonché dello studio, della ricerca e della tutela della loro flora e fauna. L'attività potrà essere svolta, coordinata e promossa direttamente dalla Fondazione ovvero affidata a università, enti di ricerca, altre fondazioni e associazioni che potranno svolgerla direttamente o in forma di collaborazione;
- la promozione della cultura, dell'arte e dell'artigianato, nei settori correlati agli scopi statutarî, nel campo delle arti plastiche, visive, della scrittura, musicali, teatrali, cinematografiche, anche attraverso l'organizzazione, diretta o indiretta, di convegni, mostre, manifestazioni e premi;
- la realizzazione e diffusione di pubblicazioni.

Per il raggiungimento degli scopi previsti, la Fondazione, nel rispetto delle norme di legge vigenti e, in ogni caso, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, potrà, direttamente e/o con propria società di scopo o tramite terzi o

con terzi:

- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato, in adozione, in gestione o in altra formula qui non prevista, beni di interesse culturale, scientifico, artistico, storico, architettonico, paesaggistico, ambientale con le loro pertinenze e, ove possibile, renderli accessibili al pubblico;
- stipulare accordi con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altri enti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri;

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui al presente articolo; tali attività devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1 D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4, comma 2 D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 3 - PATRIMONIO

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

1. dal patrimonio indisponibile formato:
 - 1.1. dal fondo di dotazione iniziale indisponibile determinato in sede di atto costitutivo;
 - 1.2. da beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme

- pervenute e che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte dei Fondatori e/o di soggetti pubblici e/o privati con espressa destinazione a patrimonio indisponibile;
- 1.3. dalle rendite non utilizzate e dagli altri beni che, con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinati ad incrementare il patrimonio indisponibile;
 2. dal patrimonio disponibile formato:
 - 2.1. beni immobili e mobili e altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte dei Fondatori e/o di soggetti pubblici e/o privati, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
 - 2.2. dai contributi erogati dai Fondatori, dai Promotori e dai Sostenitori della Fondazione, non espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile;
 - 2.3. dalle rendite non utilizzate e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali;
 - 2.4. dai crediti relativi alle voci che precedono.

Ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, tale intendendosi il complesso delle attività ed iniziative poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 4 - SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

La Fondazione, in quanto persona giuridica riconosciuta risponde

delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori, fermo restando quanto disposto all'art. 28 D.Lgs. 117/2017.

A tale ultimo fine il Consiglio di Amministrazione deve investire le disponibilità della Fondazione contemperando reddito e sicurezza, così come deve curare il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, escludendo la loro alienazione.

La Fondazione potrà infine richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali e l'acquisto di beni.

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione a sostenere l'attività corrente della Fondazione.

Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare il Comitato dei Fondatori e dei Promotori, il quale deve deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato da qualsiasi soggetto a favore della Fondazione, non attribuisce alcun diritto di restituzione a chi l'abbia effettuato o ai suoi aventi causa, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione, e non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione se non quei diritti espressamente previsti dal presente Statuto; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia

considerabile come di titolarità del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che sia trasmissibile a terzi, né per

successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ART. 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono Organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori e dei Promotori;
- il Presidente;
- il Vice Presidente, ove nominato;
- il Presidente Onorario, ove nominato;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo e, ove nominato, il Revisore Legale;
- il Comitato Scientifico, Culturale e di Ricerca, ove nominato.

Possono essere stabiliti compensi a favore dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo o del Comitato Scientifico e di chiunque rivesta cariche ai sensi del presente Statuto, purché determinati nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs 117/2017; la determinazione del compenso è effettuata in sede di nomina a cura dell'organo competente alla nomina medesima ai sensi del presente Statuto.

ART. 6 - COMITATO DEI FONDATORI E DEI PROMOTORI

Il Comitato dei Fondatori e dei Promotori è composto da tutti i Fondatori e i Promotori della Fondazione.

Sono **Fondatori** coloro che hanno partecipato all'Atto Costitutivo; i Fondatori hanno diritto di essere eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato dei Fondatori e dei Promotori delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti sulla nomina dei Promotori fissando altresì l'ammontare della quota di ammissione.

I Fondatori hanno il dovere di versare le quote annuali stabilite dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori.

Sono **Promotori** con gli stessi diritti e doveri dei Fondatori, le persone fisiche o giuridiche che, avendo manifestato un concreto interesse per le attività della Fondazione, ne abbiano fatto istanza al Comitato dei Fondatori e dei Promotori, siano stati da esso accettati e abbiano versato la quota di ammissione.

La qualità di Fondatore o Promotore viene meno automaticamente

per i seguenti motivi:

- per decesso o impedimento permanente;
- per dimissione volontaria, da comunicarsi per iscritto al Comitato dei Fondatori e dei Promotori.
- per mancato pagamento della quota annuale dopo 15 giorni dal primo richiamo.

Il Fondatore o il Promotore può essere escluso dalla Fondazione:

- in caso di comportamenti contrari e in conflitto con lo scopo della Fondazione e comunque tutte le volte in cui intervengano motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto.

L'esclusione del Fondatore o del Promotore viene deliberata dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il Comitato dei Fondatori e dei Promotori è l'organo di indirizzo della Fondazione.

Il Comitato dei Fondatori e dei Promotori:

- formula, sentito il parere del Comitato Scientifico, Culturale e di Ricerca, se costituito, e del Direttore, se nominato, le linee strategiche di programma e il piano di attività della Fondazione nonché i successivi aggiornamenti;
- elegge il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
- determina il numero ed elegge i membri del Consiglio di Amministrazione con deliberazione a maggioranza dei componenti;
- delibera sull'ammissione dei Promotori e sulla relativa quota di ammissione;
- delibera sulla quota annuale dei Fondatori e dei Promotori;
- nomina l'Organo di Controllo e, ove ne ravvisi la necessità o sia obbligatorio per legge, il Revisore dei Conti;
- determina gli eventuali emolumenti in favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui all'art. 8 D.Lgs. 117/2017;
- elegge, se ritenuto opportuno, il Presidente Onorario determinandone le funzioni e la durata in carica;
- istituisce, se ritenuto opportuno, il Comitato Scientifico

Culturale e di Ricerca, determinandone il numero di componenti e nominandone i membri, con potere di revoca del medesimo in qualsiasi momento;

- delibera sulle autorizzazioni richieste ai sensi del successivo articolo 10 del presente Statuto;
- delibera, con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, le modifiche statutarie;
- delibera, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, l'estinzione o la trasformazione della Fondazione ai sensi del successivo articolo;
- il Comitato dei Fondatori e dei Promotori può in qualsiasi momento modificare o abrogare le categorie esistenti dei Sostenitori e degli Amici della Fondazione (e di quelle eventualmente nel tempo istituite). Inoltre, qualora lo ritenesse utile, potrà prevedere ulteriori categorie di partecipanti alla Fondazione, regolandone le modalità di ammissione e funzionamento.

Il Comitato dei Fondatori e dei Promotori è presieduto dal Presidente.

In caso di assenza del Presidente, il Comitato dei Fondatori e dei Promotori è presieduto dal Vice Presidente; in caso di mancata nomina del Vice Presidente, il Comitato dei Fondatori e dei Promotori è presieduto dal Fondatore o dal Promotore più anziano presente.

Il Comitato dei Fondatori e dei Promotori si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario dal Presidente o richiesto congiuntamente da almeno due dei suoi componenti; in tale ultimo caso il Comitato dei Fondatori e dei Promotori dovrà essere convocato entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

Le riunioni avvengono nella sede della Fondazione o altrove.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito via e-mail o altro mezzo idoneo contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata almeno 10 giorni prima della data fissata. Nei soli casi di necessità e urgenza il Comitato dei Fondatori e dei Promotori può essere convocato con qualunque mezzo da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati. In difetto di tali formalità e termini, il Comitato dei Fondatori e dei Promotori delibera validamente qualora siano presenti alla seduta tutti i

Fondatori e i Promotori in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Comitato dei Fondatori e dei Promotori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, a meno che lo Statuto preveda una maggioranza qualificata.

In tutte le deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Comitato dei Fondatori e dei Promotori devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito Libro delle decisioni del Comitato dei Fondatori e dei Promotori.

Alle riunioni del Comitato dei Fondatori e dei Promotori possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto, tutti i soggetti ritenuti necessari ai fini della discussione dei punti all'ordine del giorno e delle relative deliberazioni.

La seduta del Comitato dei Fondatori e dei Promotori per l'elezione del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione deve tenersi entro i tre giorni successivi alla delibera di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio relativo alla scadenza del Consiglio di Amministrazione; la convocazione di tale seduta è fatta dal Presidente con invito scritto, con l'indicazione della data, dell'ora, delle modalità di svolgimento e del relativo ordine del giorno.

Il Comitato dei Fondatori e dei Promotori prima di procedere all'elezione del Presidente ed eventualmente del Vice Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione ne determina la durata e numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; il Comitato dei Fondatori e dei Promotori può a sua discrezione nominare ulteriori o nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione la cui scadenza coinciderà con quella prevista per il mandato in corso degli amministratori già in carica all'atto della loro nomina.

ART. 7 - PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE E PRESIDENTE ONORARIO

Il **Presidente** (eletto dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori), o chi ne fa le veci, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio con facoltà di compiere tutti gli atti

che rientrano negli scopi della Fondazione medesima, salvo le limitazioni di Legge e di Statuto, anche procedendo alla nomina e alla revoca di procuratori speciali.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Comitato dei Fondatori e dei Promotori stabilendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- firma gli atti, dispone i pagamenti, firma quietanze e quant'altro utile per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- provvede all'assunzione ed eventuale licenziamento del personale, dei collaboratori e dei consulenti e ne determina il trattamento giuridico ed economico nei limiti di cui all'art. 8 D.Lgs. 117/2017;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessaria;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Fondatori e dei Promotori;
- presenta al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo.

In caso di necessità e urgenza, può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno, sottoponendolo tempestivamente e, in ogni caso, nella prima seduta utile, al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o di singole attività ad altro membro del Consiglio di Amministrazione ovvero a terzi, come pure può nominare procuratori.

In caso di *vacatio* o di impedimento permanente del Presidente ne fa le veci, se nominato, il Vice Presidente, sino all'elezione del nuovo Presidente; in caso di mancata nomina del Vice Presidente, fa le veci del Presidente, sino alla nuova elezione, il Fondatore o il Promotore Consigliere più anziano. -

Il Vice Presidente, se nominato dal Comitato dei Fondatori e dei

Promotori, resta in carica per la durata del mandato del Presidente e, in caso di revoca o cessazione anticipata del Presidente, sino all'elezione del nuovo Presidente, come specificato nel comma precedente.

Il **Presidente Onorario**, se nominato dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori, può essere individuato anche tra persone che non appartengano alla categoria di Fondatori e di Promotori; in ogni caso non potrà assumere cariche direttive, di gestione e di legale rappresentanza.

ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri non inferiore a tre e non superiore a ventuno, incluso il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente sono nominati inizialmente nell'Atto Costitutivo dai Fondatori e successivamente dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori.

Il Comitato dei Fondatori e dei Promotori può nominare i membri del Consiglio di Amministrazione non solo tra i membri del Comitato dei Fondatori e dei Promotori ma anche tra altri soggetti.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la normativa vigente.

Il Fondatore o il Promotore perde il diritto di essere eletto come membro del Consiglio di Amministrazione e decade automaticamente dalla carica di Consigliere, ove già ricoperta, se non provvede al pagamento della quota annuale entro il giorno antecedente la seduta del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dai Consiglieri, dal Presidente e dal Vice Presidente, se nominato.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica sino all'avvenuta seduta di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio specificato nella delibera di nomina del Comitato dei Fondatori e

Promotori; i suoi componenti possono essere rieletti.

I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica potranno essere sostituiti, in conformità ai precedenti commi, dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori; i Consiglieri nominati nel corso del mandato scadranno insieme a quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio di Amministrazione decade automaticamente ed è sciolto, in caso di cessazione contemporanea dalla carica di Consigliere della maggioranza dei suoi membri per qualunque motivo; in tal caso si procederà alla rielezione del nuovo organo amministrativo tramite il Comitato dei Fondatori e dei Promotori. Fino alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri superstiti potranno compiere solo operazioni di ordinaria amministrazione.

Gli eventuali emolumenti in favore del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono determinati, in sede di nomina, dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori nei limiti di cui all'art. 8 D.Lgs. 117/2017;

ART. 9 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, a esclusione di quelli riservati dal presente Statuto al Comitato dei Fondatori e dei Promotori.

A titolo meramente esemplificativo e non limitativo il Consiglio di Amministrazione:

- sviluppa e attua le linee strategiche di programma e il piano di attività stabilito dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori, deliberando anche l'erogazione dei relativi fondi;
- analizza le proposte formulate dal Comitato Scientifico, Culturale e di Ricerca, se istituito;
- approva entro il 31 dicembre di ogni anno, salvo motivate ragioni, il bilancio preventivo dell'anno successivo;
- approva entro il 30 aprile di ogni anno (ovvero, in caso di comprovata necessità, entro il 30 giugno) il bilancio relativo all'anno precedente; ove ciò sia ritenuto opportuno o ne ricorrano i presupposti di legge, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il

bilancio sociale.

- una volta approvato, trasmette tempestivamente al Comitato dei Fondatori e dei Promotori il bilancio con le relative relazioni e, ove redatto, il bilancio sociale;
- delibera l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti, le permuta e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- delibera gli incrementi del patrimonio;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio valori mobiliari, ovvero in beni immobili; per tutte le operazioni di investimento del patrimonio di valore superiore ad Euro 300.000,00 (trecentomila virgola zero zero) il Consiglio di Amministrazione deve richiedere la relativa autorizzazione al Comitato dei Fondatori e dei Promotori;
- delibera su eventuali convenzioni e accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri enti o persone fisiche nazionali o internazionali;
- provvede all'istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- provvede, se necessario per il perseguimento delle finalità statutarie, ad istituire sedi secondarie;
- delibera i poteri e i compiti, anche operativi, che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli già allo stesso spettanti per Statuto;
- delibera in materia di obbligazioni, mutui e garanzie in favore di terzi;
- accoglie o respinge le domande per l'acquisizione della qualifica di Sostenitori o Amici (e delle eventuali altre categorie istituite), così come può determinare la decadenza da tali qualifiche;
- può richiedere un sostegno suppletivo o aggiuntivo ai Fondatori, ai Promotori e ai membri del Consiglio di Amministrazione a fronte di specifiche esigenze economiche e finanziarie della Fondazione; tale sostegno potrà essere liberamente versato da ciascun Fondatore, Promotore e Consigliere a esclusiva discrezione dei medesimi.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due Consiglieri o dall'Organo di Controllo; in caso di richiesta da parte di almeno due Consiglieri o dell'Organo di Controllo, il Consiglio di Amministrazione dovrà essere convocato entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

La convocazione è fatta via e-mail o altro mezzo idoneo contenente l'indicazione della data, dell'ora, delle modalità di svolgimento e del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata almeno 10 giorni prima della data fissata. Nei soli casi di necessità ed urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con qualunque mezzo da recapitarsi almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione, previa verifica della ricezione da parte degli interessati. In difetto di tali formalità e termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente qualora siano presenti alla seduta del Consiglio di Amministrazione tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

In tutte le deliberazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente.

In caso di assenza del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Vice Presidente; in caso di mancata nomina del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Consigliere più anziano tra i presenti.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della seduta e inseriti, in ordine cronologico, nell'apposito Libro delle Decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, se invitati, senza diritto di voto tutti i soggetti ritenuti necessari ai fini della discussione dei punti all'ordine del giorno e delle relative deliberazioni.

ART. 11 - RIUNIONI DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

Le riunioni degli Organi della Fondazione previsti nel presente Statuto, possono svolgersi anche mediante collegamento audio e/o video conferenza, a condizione che:

- nella convocazione sia stato indicato il numero di telefono e/o link al quale collegarsi;
- il Presidente della riunione possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, verificare il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- il segretario verbalizzante possa percepire in modo corretto e adeguato gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui è presente il segretario verbalizzante.

ART. 12 - DELIBERAZIONE PER CONSULTAZIONE SCRITTA

Le deliberazioni del Comitato dei Fondatori e dei Promotori e del Consiglio di Amministrazione possono essere effettuate anche mediante consultazione scritta su proposta di un membro dei citati organi e le maggioranze di approvazione delle delibere sono quelle previste dal presente Statuto per la tipologia di deliberazione, a condizione che:

- la "proposta di deliberazione" riporti la data di redazione, l'indirizzo geografico e/o elettronico (e-mail o PEC) a cui deve essere restituita al proponente con l'indicazione di voto che potrà essere favorevole o contrario o astenuto;
- la proposta di deliberazione venga riportata o su un unico documento, che dovrà essere circolarizzato ai membri dell'organo, oppure su più documenti contenenti il medesimo testo;
- sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione e di avere avuto adeguata informazione;
- la proposta di delibera si considera approvata, salvo diversa

previsione nel testo della stessa, quando si raggiunge il consenso

scritto della maggioranza prevista per la deliberazione;

- la proposta di deliberazione, salvo diversa previsione nel testo della stessa, deve essere approvata entro trenta giorni dalla data di redazione.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo è composto da tre membri, che restano in carica tre anni, nominati dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori e sono rieleggibili. Qualora un membro venga a mancare per qualsiasi causa, il Comitato dei Fondatori e dei Promotori provvederà alla sua sostituzione e il nuovo nominativo resterà in carica per la restante parte del triennio in corso.

Qualora il Comitato dei Fondatori e dei Promotori lo ritenga opportuno, in sede di nomina, può optare per un Organo di Controllo monocratico.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie

sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, il Comitato dei Fondatori e dei Promotori nomina un Revisore Legale. La funzione di revisione legale può essere esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. Il Revisore Legale dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano tutti iscritti al registro dei Revisori Legali e non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato, questi possono altresì svolgere la funzione di revisione legale.

ART. 14 - COMITATO SCIENTIFICO, CULTURALE E DI RICERCA

Il Comitato dei Fondatori e dei Promotori, qualora lo ritenga opportuno, può istituire il Comitato Scientifico, Culturale e di Ricerca, determinando il numero ed eleggendo i relativi membri con apposita delibera.

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri variabile scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale nazionale e internazionale, avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza, da un minimo di tre ad un massimo quindici.

I componenti del Comitato Scientifico Culturale e di Ricerca durano in carica tre anni. Qualora invece siano stati nominati nell'ambito di un progetto specifico, durano in carica solamente fino al termine del loro ruolo in tale progetto.

Il Comitato Scientifico Culturale e di Ricerca è convocato, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Fondazione o da almeno due dei suoi membri. Qualora il Comitato sia convocato dai suoi membri, questi dovranno darne preventiva comunicazione al Presidente della Fondazione entro cinque giorni prima della riunione.

Il Presidente della Fondazione ed il Direttore, se nominato, possono partecipare alle sedute del Comitato Scientifico, Culturale e di Ricerca.

Alle riunioni del Comitato Scientifico Culturale e di Ricerca possono inoltre partecipare, se invitati, tutti i soggetti ritenuti necessari ai fini della discussione dei punti all'ordine del giorno e

delle relative deliberazioni.

Le riunioni avvengono nella sede della Fondazione, altrove o in forma telematica. La convocazione è fatta dal Presidente o da almeno due dei suoi membri, con invito contenente l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e del relativo ordine del giorno, e deve essere comunicata con strumento idoneo almeno 8 giorni prima della data fissata ai membri del Comitato Scientifico Culturale e di Ricerca, al Presidente, al Direttore, ove nominato ed eventualmente ad altri soggetti ritenuti necessari ai fini della discussione dei punti all'ordine del giorno e delle relative deliberazioni.

Nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei programmi da esso stabiliti, il Comitato Scientifico, Culturale e di Ricerca:

- realizza analisi e studi;
- realizza, se richiesto, il mandato del Consiglio di Amministrazione con riguardo a specifici progetti dando anche attuazione ai medesimi;
- può formulare, se richiesto, pareri consultivi sul programma annuale di attività predisposto dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori;
- formula proposte relative all'attività di studio e ricerca della Fondazione;
- fornisce pareri consultivi sulle questioni che ad esso vengono sottoposte dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori, dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore.

Le riunioni del Comitato Scientifico Culturale e di Ricerca sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Qualora, per qualsiasi motivo, taluno, o tutti, i componenti del Comitato Scientifico Culturale e di Ricerca cessino dalla carica prima della scadenza del mandato possono essere sostituiti dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori e, in tal caso, rimangono in carica fino alla scadenza prevista del Comitato Scientifico Culturale e di Ricerca.

ART. 15 - DIRETTORE

Il Presidente può nominare il Direttore, determinandone, in sede di nomina, la durata, le funzioni e il trattamento economico, nei limiti di cui all'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

Il Direttore può essere scelto tra i membri del Comitato dei Fondatori e

dei Promotori o tra soggetti.

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il trentuno dicembre di ciascun anno, salvo motivate ragioni di rinvio, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo per l'anno successivo e il relativo piano di attività.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi (ovvero in caso di comprovata necessità entro sei mesi) dalla chiusura dell'esercizio, salvo motivate ragioni.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità alle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 117/2017.

Al Consiglio di Amministrazione competono altresì gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio prescritti dal D.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone e approva il bilancio sociale.

ART. 17 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

La Fondazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

ART. 18 - LIBRI, REGISTRI ED ELENCHI DELLA FONDAZIONE

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- il libro dei Fondatori e dei Promotori;
- il libro delle decisioni del Comitato dei Fondatori e dei Promotori, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e di eventuali altri organi sociali;
- il libro dei Sostenitori e Amici, ed eventuali altre categorie Istituite;
- il Registro dei Volontari, se esistenti.

Il Libro dei Fondatori e dei Promotori e dei Sostenitori e il libro delle decisioni del Comitato dei Fondatori e dei Promotori sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione e possono essere esaminati dai Fondatori e dai Promotori i quali possono estrarne copia. Il Comitato dei Fondatori e dei Promotori può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti libri e l'estrazione di copie da essi.

Il Libro delle decisioni del Consiglio di Amministrazione può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

Il Libro delle decisioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri di tale organo.

ART. 19 - MODIFICHE STATUTARIE

Ferme restando le ordinarie attribuzioni di vigilanza fissate dalla legge, eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere deliberate dal Comitato dei Fondatori e dei Promotori con il voto favorevole della maggioranza di almeno due terzi dei componenti.

ART. 20 - LIQUIDAZIONE ED ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

Qualora si verificassero i presupposti per l'estinzione della Fondazione il Comitato dei Fondatori e dei Promotori potrà provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.

Ove non fosse possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione si estinguerà ed il suo patrimonio sarà devoluto secondo le disposizioni che seguono.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per

qualunque causa, il suo patrimonio è devoluto, previo positivo e preventivo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore e, in particolare, in favore di enti del Terzo settore che svolgano un'analoga attività istituzionale, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al FAI Fondo Ambiente Italiano. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 21 - NORME APPLICABILI

Per quanto non indicato nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice civile e la normativa vigente in materia.

F.to ANDREA GANELLI